

# COMUNE DI FAULE

Provincia di Cuneo

\*

# STATUTO COMUNALE

(Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Adottato con verbale del C.C. n. 25 in data 7.6.1991, integrato  
con verbale di C.C. n. 36 in data 15.7.1991.

Testo integrato con verbale di Consiglio Comunale n. 36 del 15.7.1991,  
esecutivo ai sensi di legge.

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 . . . . .	Pag. 4
Art. 2 - Finalità . . . . .	» 4
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione . . . . .	» 4
Art. 4 - Territorio e sede comunale . . . . .	» 4
Art. 5 - Albo Pretorio . . . . .	» 5

### TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 6 - Organi . . . . .	Pag. 6
Art. 7 - Consiglio Comunale . . . . .	» 6
Art. 8 - Competenze e attribuzioni . . . . .	» 6
Art. 9 - Sessioni e convocazioni . . . . .	» 6
Art. 10 - Commissioni . . . . .	» 7
Art. 11 - Attribuzioni alle commissioni . . . . .	» 7
Art. 12 - Consiglieri . . . . .	» 7
Art. 13 - Giunta Comunale . . . . .	» 7
Art. 14 - Composizione, elezione e prerogative . . . . .	» 8
Art. 15 - Funzionamento della Giunta . . . . .	» 8
Art. 16 - Attribuzioni della Giunta . . . . .	» 8
Art. 17 - Deliberazione degli organi collegiali . . . . .	» 8
Art. 18 - Sindaco organo istituzionale . . . . .	» 9
Art. 19 - Competenze del Sindaco . . . . .	» 9
Art. 20 - Delegazioni del Sindaco . . . . .	» 10
Art. 21 - Ordinanze . . . . .	» 11

### TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 22 - Stato giuridico e trattamento economico del Segretario . . . . .	Pag. 12
Art. 23 - Attribuzioni del Segretario . . . . .	» 12
Art. 24 - Personale . . . . .	» 13

**TITOLO IV  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

Art. 25 - Servizi pubblici . . . . .	Pag. 14
Art. 26 - Convenzioni . . . . .	» 14
Art. 27 - Consorzi . . . . .	» 14
Art. 28 - Unione dei Comuni . . . . .	» 15

**TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 29 - Controllo economico della gestione . . . . .	Pag. 16
Art. 30 - Revisione economico-finanziaria . . . . .	» 16

**TITOLO VI  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 31 . . . . .	Pag. 17
Art. 32 - Interventi nel procedimento amministrativo . . . . .	» 17
Art. 33 - Istanze . . . . .	» 17
Art. 34 - Petizioni . . . . .	» 17
Art. 35 - Proposte . . . . .	» 18
Art. 36 - Referendum . . . . .	» 18
Art. 37 - Effetti del Referendum . . . . .	» 18
Art. 38 - Diritto di accesso . . . . .	» 18
Art. 39 - Diritto di informazione . . . . .	» 19

**TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 40 - Modificazioni ed abrogazioni dello statuto . . . . .	Pag. 20
Art. 41 - Adozione di regolamenti . . . . .	» 20
Art. 42 - Entrata in vigore . . . . .	» 20

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il Comune di Faule è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

Art. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8/6/1990, n. 142.

Art. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico e dai seguenti agglomerati: Motta, Cascinetta, Porto.
2. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup>. 8,00, confinante con i Comuni di Polonghera - Moretta - Pancalieri - Villafranca Piemonte.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nello stesso Comune di Faule - Via Casana 7/bis.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**TITOLO II**  
**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

**Art. 6**  
**ORGANI**

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

**Art. 7**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

**Art. 8**  
**COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge n. 142/90.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandoli con quella statale, regionale e provinciale.

**Art. 9**  
**SESSIONI E CONVOCAZIONI**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei programmi, del Piano Regolatore e sue varianti, dei programmi di Opere Pubbliche.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

Art. 10  
COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti o temporanee.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le modalità di nomina, il funzionamento, la loro composizione ed il sistema di rappresentanza.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta lo richiedono.

Art. 11  
ATTRIBUZIONI ALLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi consiliari individuati in sede regolamentare al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. La nomina del presidente della commissione sarà disciplinata dal regolamento.

Art. 12  
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo statuto dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di suffragi nelle elezioni.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

Art. 13  
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di Governo e di amministrazione del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità

dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

#### Art. 14

### COMPOSIZIONE, ELEZIONE E PREROGATIVE

1. La Giunta è composta dal sindaco e da 4 Assessori.
2. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

#### Art. 15

### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite mediante regolamento.

#### Art. 16

### ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta competono tutti gli atti dell'amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio Comunale, e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei dirigenti.

#### Art. 17

### DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà degli assegnati e comunque non meno di 8 per il Consiglio Comunale ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.



3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, mentre quelle della Giunta non sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento a "porte chiuse".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità, previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal Segretario comunale e dal componente più anziano per voti fra i presenti.

#### Art. 18

### SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

#### Art. 19

### COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione:
  - a) rappresenta il Comune;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno delle adunanze;
  - c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
  - d) impartisce le direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi generali di gestione degli uffici e servizi;
  - e) presiede le gare di appalto;
  - f) sottoscrive i contratti;
  - g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
  - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
  - i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

- l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
- m) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta e alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
- n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) indice i referendum comunali;
- p) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo in tutti i casi previsti dalla legge.

## Art. 20

### DELEGAZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori o consiglieri comunali.
3. Il Sindaco, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 21  
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti comunali.
2. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti sulle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario.

**TITOLO III**  
**UFFICI E PERSONALE**

**Art. 22**

**STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

**Art. 23**

**ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO**

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) verifica e risponde dell'istruttoria delle deliberazioni;
- d) provvede ai relativi atti esecutivi;
- e) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco ed il membro anziano.

2. Il Segretario comunale, inoltre, adotta i seguenti atti:

- a) presiede le commissioni di concorso con l'assistenza d'un ufficiale verbalizzante secondo i criteri ed i principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- b) roga gli atti nell'interesse del Comune;
- c) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- e) esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
- f) esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi;
- g) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente;
- h) autorizza le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi al personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- i) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 24  
PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

TITOLO IV  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 25  
SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Art. 26  
CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 27  
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 26 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Art. 28  
UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può costituire un'unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo e il Regolamento dell'unione, sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il consiglio, la giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli Organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29  
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

Art. 30  
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3° il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.



TITOLO VI  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente ~~al fine di assicurarne~~ il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 32

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune assicura ai cittadini singoli e associati, la partecipazione alla formazione degli atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive.

Art. 33

ISTANZE

1. I Cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione di interesse collettivo.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 gg. dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 34

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma singola e collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
3. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

#### Art. 35

#### PROPOSTE

1. Il 20% dei cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

#### Art. 36

#### REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 35% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale, con maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

4. Il Consiglio Comunale, fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 37

#### EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere motivato e deliberato dai 2/3 dei consiglieri assegnati.

#### Art. 38

#### DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti

dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e della norme di organizzazione per il rilascio di copie e il costo delle medesime.

#### Art. 39

### DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7.8.1990, n. 241.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio com.le con la procedura di cui all'art. 4, comma 3°, della legge 8.6.1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta della deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 41

ADOZIONE DI REGOLAMENTI

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto. La loro applicazione è possibile soltanto in quanto compatibile sia con la legge 142/90 che con lo Statuto.

Art. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 gg. consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

**3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.**

**4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.**